



ORDINANZA N. 47 del 16 giugno 2017

IL SINDACO

quale autorità comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15, della Legge 24/02/1992, n.225;

Premesso

che la stagione estiva nei terreni incolti e/o abbandonati comporta un alto pericolo di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

che gli incendi accaduti negli ultimi anni e, purtroppo, anche recentemente, continuano a devastare il territorio dell'intera Regione siciliana provocando seri e ingenti danni sotto il profilo economico, ambientale e sociale e mettendo a repentaglio l'incolumità della vita umana e l'integrità dell'intero patrimonio naturale e antropico e la gravità del fenomeno impone l'assunzione di tutte le iniziative utili;

che per mitigare i rischi del reiterarsi di tali episodi, e arginarne le conseguenze preservando in maniera ottimale l'immensa e multiforme ricchezza del nostro territorio, si reputa utile e necessario porre in essere adeguate misure di prevenzione;

che più complessivamente, l'approssimarsi della stagione estiva ripropone sull'intero territorio comunale la problematica del rischio incendi boschivi e di interfaccia e delle connesse possibili emergenze di protezione civile come delineato dalla OPCM n. 3606/2007 e dal relativo "Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di emergenza";

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati dei terreni, posti sia all'interno, che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Valutata la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle attività ed azioni che possano costituire pericolo di incendi;

Vista la Circolare Presidenziale 14 gennaio 2008, avente per oggetto "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n.3606/2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale spedita di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico - Pianificazione provinciale", con la quale, tra l'altro dispone che i sindaci dell'Isola "cureranno altresì, la tempestiva emanazione, e non a stagione inoltrata, delle ordinanze di pulizia dei terreni e dei cigli stradali dalla vegetazione a rischio incendio";

Vista la Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri, prot. RIA/0029258 dell'11/06/2015, avente per oggetto "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2015. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.136 del 15 giugno 2015;

Vista la Circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, prot. 31424 del 31/05/2016, avente per oggetto "Indirizzi operativi e raccomandazioni per un più efficace contrasto degli incendi di interfaccia e dei rischi conseguenti per la stagione estiva 2016 nella Regione Siciliana";

VISTA la nota prot. 29191/DRPC Sicilia del 22/05/2017 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile con la quale tra l'altro è stato evidenziato che: "Anche nelle iniziative di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia risulta, inoltre, indispensabile incentivare e promuovere l'integrazione tra interventi strutturali (basati sulla riduzione delle condizioni di pericolosità) e non strutturali, imperniati sulla riduzione temporanea delle condizioni di esposizione ascrivibili in modo non esclusivo alle competenze del Sistema di protezione civile ridisegnato dalla L.100/2012.

Pur con le modifiche apportate dalla citata normativa, sopravvive l'impianto centrale della novellata L.225/1992 che individua nei Comuni il fulcro di ogni attività di prevenzione e pianificazione, anche in materia di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi d'interfaccia.

Alla stessa stregua devono essere istituiti dei Presidi territoriali con compiti di vigilanza e d'intervento tecnico che in caso d'incendi in ambito comunale, supportino il Sindaco nell'attuazione delle misure a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Occorre, inoltre, incentivare e sensibilizzare le attività di manutenzione mirate alla riduzione delle condizioni favorevoli all'innescò ed alla propagazione degli incendi, indicando come prioritari gli interventi e le fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche e della rete viaria e ferroviaria, attraverso la tempestiva emanazione delle ordinanze sindacali di pulizia dei terreni e dei cigli stradali dalla vegetazione a rischio incendi.

La programmazione degli interventi di prevenzione e l'avvio delle opere di pulizia e rimozione delle cause di innesco, permette il contenimento del pericolo ed una migliore operatività degli enti preposti allo spegnimento.

Con l'approssimarsi della prossima stagione estiva e dell'avvio della Campagna AIB 2017, gli Enti preposti alla gestione e salvaguardia del territorio, ognuno per le proprie competenze, devono attuare tutte le azioni utili alla prevenzione, sorveglianza e contrasto del fenomeno.

Si ritiene rappresentare le attività a tal fine come di seguito sinteticamente esposte:

- le Città Metropolitane, i Liberi Consorzi comunali, l'ANAS, il CAS, RFI, hanno in carico la programmazione di tutti gli interventi preventivi di propria competenza, atti a scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità in caso di eventi;
- l'Istituto Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive - ex ASI, il Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, i Consorzi di Bonifica, il Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, oltre a procedere ad analoghe programmazioni dei succitati interventi di prevenzione, vigileranno sulle proprie aree e/o infrastrutture di competenza;
- il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale organizzerà l'attivazione degli interventi già programmati sulle aree forestali demaniali;
- il Sindaco, quale prima Autorità di protezione civile, al di fuori della pianificazione d'emergenza deve, altresì, garantire l'ordinaria manutenzione e la ripulitura delle aree di diretta pertinenza specie se confinanti con edifici strategici e/o rilevanti, ed emettere ordinanze di pulizia dei terreni incolti e dei margini delle strade di proprietà comunale".

Atteso che le vigenti norme in materia di Protezione Civile, nonché la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", hanno demandato alle Regioni e alle Autonomie Locali le competenze in materia di Protezione Civile;

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n. 773;

Viste le Leggi Regionali n. 16, del 06/04/1996, "Riordino delle legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", e n. 14, del 31/08/1998, "Norme in materia di protezione civile";

Vista la Legge n. 353, del 21/11/2000, "Legge quadro sugli incendi boschivi";

Visti gli artt. 50 e 54 del D.L.vo n. 267/2000, in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo III, del D.L.vo n. 139, dell'8/03/2006, "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29/07/2003 n.229";

Visto l'art. 255 del D.L.vo 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";

Visto il parere del 18 marzo 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in ordine all'effettiva portata dell'art.185, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 152/06;

Visti gli artt. 423, 423bis, 449, 650 e 652 del Codice Penale;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

Visto il Regolamento Comunale per l'accensione dei fuochi controllati in agricoltura e nei terreni incolti nei periodi di massima pericolosità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24, del 30/07/2009, esecutiva ai sensi di Legge.

Tutto ciò premesso,

ORDINA

A decorrere dalla data odierna e sino al 15 Ottobre 2017 è vietato:

accendere fuochi su tutto il territorio comunale;

usare apparecchi a fiamma o elettrici e/o fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi a meno di cinquanta metri da boschi e/o terreni cespugliosi e/o incolti, e/o da erba secca, stoppie, sterpaglie, etc. ;



far esplodere, in occasione di feste e solennità, fuochi d'artificio senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;

In deroga alle superiori previsioni nel periodo compreso dalla data odierna al 03 Luglio e dal 15 Settembre al 15 Ottobre, nella fascia oraria compresa tra le ore 6,00 e le 8,00 del mattino è consentita, previa comunicazione formale al locale Distaccamento Forestale e dopo averne ricevuto la relativa autorizzazione, la bruciatura di residui vegetali da coltivazione agraria a distanza di almeno ml 200 da boschi e da terreni cespugliosi ed a distanza di almeno cinquanta metri da fabbricati in cumuli aventi volume massimo di tre metri cubi steri ed in presenza di almeno due persone dotate di adeguato approvvigionamento idrico nonché abili ed idonee all'attività lavorativa sino al completo spegnimento delle fiamme e con l'adozione di ogni ulteriore misura precauzionale idonea ad impedire l'espansione incontrollata del fuoco. L'Autorità Comunale, il Corpo Forestale dello Stato e gli Agenti della Forza Pubblica hanno facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorquando si renda necessario in considerazione di condizioni ed esigenze locali di tutela della sicurezza e dell'incolumità.

Per l'inosservanza delle disposizioni alla presente ordinanza, sarà applicata, ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.vo n. 267/2000, una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, rimanendo salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali ed amministrative, ove ricorrenti.

DISPONE

L'Area Affari Generali ed Affari Sociali disporrà la pubblicazione della presente nei modi di legge e la trasmissione al Prefetto di Messina, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, alla Stazione Carabinieri ed al Corpo Forestale locali.

INFORMA

Che a norma dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s. m. i., avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, ai sensi della L. n. 1034/1971, al TAR Sicilia, sezione Staccata di Catania, entro 60 gg. dalla pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg. dalla pubblicazione.

IL SINDACO

Dr. Francesco Paolo Cortolillo

